



Fasc. UVCAT 5146/2022

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito al conferimento delle cariche di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della OMISSIS al dott. OMISSIS, già socio e Presidente del CdA della OMISSIS, società a cui è stata affidata una fornitura di servizi dall'Ente Socio unico (OMISSIS) della OMISSIS (protocolli ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto all'Autorità un parere in merito al conferimento delle cariche di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della OMISSIS al dott. OMISSIS, già socio e Presidente del CdA della OMISSIS, società a cui è stata affidata una fornitura di servizi dall'Ente Socio unico (OMISSIS) della OMISSIS, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, secondo cui *«Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico»*.

Nel dettaglio, la richiesta di parere si concentra sull'interpretazione di "attività professionale" contenuta nella disposizione in quanto dalla ricostruzione fattuale dell'istante emerge quanto segue:

- Il dott. OMISSIS è socio di minoranza della società OMISSIS e Presidente del CdA della predetta società;
- Con regolare procedura ad evidenza pubblica, alla società OMISSIS è stata affidata una fornitura di servizi dal OMISSIS, ente socio unico della OMISSIS;
- Il dott. OMISSIS non svolge l'attività in esame "in proprio", bensì la stessa è svolta dalla società della quale egli è socio;
- Presso la OMISSIS, il dott. OMISSIS intende assumere le cariche di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Pertanto, nel caso in esame, il dott. OMISSIS, già socio e Presidente del CdA della società OMISSIS, vorrebbe assumere le cariche di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della OMISSIS.

Preliminarmente, occorre precisare che, dalla visura trasmessa è emerso che il dott. OMISSIS è socio della società OMISSIS nonché Presidente del CdA e legale rappresentante della stessa. Non emerge, invece, che il soggetto abbia cariche presso il OMISSIS.

Con riferimento alla società OMISSIS, dalla visione dello statuto si evince che *«La Società opera come affidataria in house di servizi e attività di competenza del Consiglio Nazionale OMISSIS, ente pubblico non economico a carattere associativo, istituito con decreto legislativo OMISSIS. Il Consiglio Nazionale OMISSIS è socio unico, detiene l'intero capitale sociale ed esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le indicazioni stabilite dall'ordinamento comunitario, indirizzando e verificando la gestione sociale con le modalità previste dal presente Statuto»* (art. 1 Statuto).

Tenuto conto dell'attività svolta e della circostanza che socio unico della OMISSIS è il OMISSIS, tale società sembrerebbe rientrare nella definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013.

Pur non essendo specificamente richiesto nell'istanza di parere, per completezza, occorre in primo luogo precisare che nel caso di specie non sussiste un'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013, in quanto dirimente è l'incarico in destinazione che, già nella rubrica della disposizione, si dice conferito *"nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*. Invero, la citata disposizione richiede specificamente che l'incarico di amministratore sia svolto presso un ente pubblico di livello nazionale, regionale o locale, mentre nel caso di specie il dott. OMISSIS andrebbe ad assumere cariche presso la OMISSIS, che è invece una società in house di un ente pubblico non economico.

Appurata la non sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui sopra, occorre soffermarsi sull'eventuale incompatibilità ex art. 9, co. 2, d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della OMISSIS con la qualifica di socio, Presidente del CdA e legale rappresentante della società OMISSIS.

Considerato che la citata disposizione menziona espressamente l'incarico di amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini della verifica della sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità in esame, occorre soffermarsi sull'eventuale svolgimento *«in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico»*.

Nel dettaglio, tale attività consisterebbe nella fornitura di servizi affidata, tramite procedura ad evidenza pubblica, dall'Ente Socio unico (OMISSIS) della OMISSIS - società presso cui il dott. OMISSIS vorrebbe assumere l'incarico di amministratore delegato - alla società OMISSIS - di cui il dott. OMISSIS è già socio.

A tal proposito, dirimente è la circostanza che la disposizione in esame richieda che l'attività professionale sia svolta "in proprio" dal soggetto incaricato.

Nel caso prospettato, invece, la fornitura di servizi viene prestata dalla società OMISSIS, della quale il dott. OMISSIS è socio, e non direttamente e personalmente dal predetto soggetto.

Da tanto si evince, quindi, come il OMISSIS abbia intrattenuto il proprio rapporto contrattuale con la società OMISSIS, come confermato dalla determina di aggiudicazione pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del OMISSIS.

Alla luce di quanto sopra esposto, non sussiste nel caso in esame l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9, co. 2, cit.

Si ricorda, infine, in merito alla generale materia del conflitto di interesse, che resta nella competenza dell'amministrazione la valutazione delle specifiche circostanze di fatto, nonché dell'opportunità di scegliere di conferire un determinato incarico, e l'individuazione di ogni idonea misura volta a prevenire il rischio di realizzazione del conflitto. Per tale individuazione possono essere utili anche i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4), cui si invita a prendere visione sul sito istituzionale dell'Autorità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 dicembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente